

Primo percorso

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi dei programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001). Il consiglio di classe, sulla base dei livelli di apprendimento dell'alunno, sentiti i referenti sociosanitari e con il consenso della famiglia, può modificare durante l'anno scolastico o nel corso degli anni scolastici successivi (art. 15 comma 4 dell'O.M. n. 90 del 21/5/2001) il percorso scelto, decidendo il passaggio dal secondo al primo percorso o viceversa.

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Secondo percorso

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/2001).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione, consegnando una copia del documento alla famiglia e fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato dal Consiglio di Classe per alcune o tutte le discipline sulla base delle indicazioni fornite dalla diagnosi funzionale. Gli alunni vengono valutati relativamente al conseguimento degli obiettivi previsti dal PEI. Le valutazioni finali hanno valore legale solo ai fini della ammissione alla classe successiva. Oltre ai voti riportati nello scrutinio finale o al punteggio d'esame, nelle certificazioni che la scuola rilascia viene specificato che la valutazione fa riferimento al PEI e non ai programmi ministeriali. **(comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).**

Poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il percorso di studi. La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità. Al termine del percorso scolastico ad ogni alunno viene rilasciata **la certificazione delle competenze acquisite in relazione al Piano Educativo Individualizzato**, che deve essere predisposto secondo la legge 104/92 e DPR 24/02/94, entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico e verificato periodicamente.